



Prescrizione n. 152/2024

Prescrizione di misura ufficiale fitosanitaria ai sensi degli artt. 6, 18 e 32 del D.Lgs 19/2021

Prescrizione ufficiale fitosanitaria per le operazioni di indagine e bonifica fitosanitaria ai sensi del Decreto dirigenziale n. 4241 del 03/3/2023: Aggiornamento del Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* sul territorio di Monte Argentario – anno 2023 , emessa nei confronti dei proprietari e conduttori di terreni e piante, prodotti vegetali collocati in zona delimitata nei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello.

I sottoscritti Ispettori Fitosanitari della Regione Toscana Emanuele Marcucci e Nicola Tedde

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante , che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari';

Visto il Decreto Legislativo n. 19/2021 'Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge del 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625':

- in particolare l'articolo 6, comma 3, lettera e) e lettera o) di detto decreto, in cui si prevede che ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono:

il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei...;

la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali';

- in particolare l'articolo 18, comma 4:

gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

Vista la Legge Regionale n. 64 del 29 novembre 2011 "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020, e ss.mm.ii. relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);



Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 24 gennaio 2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)")"

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 347 del 28 Marzo 2022 - Reg.(UE) 2016\2031 Servizio fitosanitario "Approvazione del Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* sul territorio della regione Toscana -anno 2022";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 471 del 19 Aprile 2022 - Reg.(UE) 2016\2031 Servizio fitosanitario "Sostituzione integrale del testo del 'Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* sul territorio della regione Toscana -anno 2022" approvato con la DGR n. 347 del 28\3\2022;

Visto il decreto dirigenziale n. 4241 del 03/3/2023 con cui è stato aggiornato il Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* sul territorio di Monte Argentario – anno 2023

Visto il decreto dirigenziale n. 5189 del 13/3/2023 con cui è stata approvata la nuova delimitazione delle zone infette e cuscinetto per *Xylella fastidiosa* , Subspecie *multiplex* e revocato il Decreto Dirigenziale n° 2746 del 15/02/2023

Rilevato dagli atti sopra citati che sui territori comunali di Monte Argentario e Orbetello sono presenti focolai del batterio '*Xylella fastidiosa*', organismo nocivo per molte specie vegetali, spontanee e/o coltivate, e che tali focolai, estesi su oltre 260 ettari, stanno provocando gravi danni alla vegetazione presente;

Ritenuto che la presenza di tali focolai e la possibile loro espansione costituisca un grave pericolo per l'igiene pubblica, l'integrità del paesaggio e dell'ambiente su tutto il territorio interessato, nonché per la sicurezza delle attività agricole presenti, dato che il batterio tende ad espandersi velocemente veicolato da molti insetti vettori presenti naturalmente in loco;

Preso atto che nel D.Lgs 19/2021 art.32 è previsto che "*i Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali*" e che "*l'attuazione delle misure fitosanitarie previste ...omissis... avviene a cura dei proprietari e detentori a qualsiasi titolo del fondo*";

Preso atto che nel D.Lgs 19/2021 art. 33 comma 1 è previsto che "*le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa, la distruzione delle piante contaminate disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica*"

Preso atto che il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 al par. 2 dell'art. 11 prescrive che: "*Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l'accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile*".

Ritenuto per i motivi sopra descritti che la presenza di focolai del batterio *Xylella fastidiosa* sul territorio dei Comuni di Monte Argentario e Orbetello costituisca una emergenza ed una minaccia grave e che quindi vi sia la estrema necessità di provvedere con la massima sollecitudine alla rimozione delle piante infette e di quelle potenzialmente ospiti oltre eventualmente ai necessari trattamenti fitosanitari (per disseccare la vegetazione e limitare la diffusione di insetti



vettori), al fine di eradicare i focolai del batterio presenti e di evitare l'estendersi dell'infestazione con gravi conseguenze sotto l'aspetto ambientale, paesaggistico ed economico;

Considerato che la nuova delimitazione di cui al decreto dirigenziale n. 5189 del 13/3/2024 ha apportato un ampliamento dell'area delimitata coinvolgendo anche territori del Comune di Orbetello che fino ad adesso erano compresi nell'area indenne dall'organismo nocivo secondo il precedente Decreto Dirigenziale di delimitazione n. 2746 del 15/2/2023

Considerato che le operazioni di taglio potranno essere svolte con mezzi meccanici per la riduzione e lo spostamento all'interno dell'area dei residui vegetali e che nel caso di taglio al colletto delle piante sarà necessaria la devitalizzazione delle ceppaie e delle radici con prodotti specifici;

Ritenuto altresì che tutta la zona delimitata posta nei Comuni di Monte Argentario e di Orbetello debba essere attentamente monitorata e bonificata dal personale del Servizio fitosanitario regionale o da personale da esso incaricato per verificare che non siano presenti altri focolai del batterio *Xylella fastidiosa* sulla flora spontanea o coltivata ed eventualmente eradicarli;

Considerato che prima della rimozione delle piante ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 2020/1201 è necessario eseguire trattamenti fitosanitari contro gli insetti vettori sulle piante oggetto di rimozione e sulle altre piante limitrofe le quali potrebbero ospitare i vettori e eventualmente su tutta l'area di operatività e che il trattamento verrà eseguito scegliendo tra i Principi Attivi a più bassa tossicità e persistenza.

Visto l'articolo 33 c.2 del D.Lgs. 19/2021, secondo cui *"Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.21 bis della L. 241/1990 la comunicazione dei provvedimenti ...omissis...è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale"*;

Considerato che, per l'elevato numero dei destinatari, la comunicazione personale del presente provvedimento non è possibile, si ritiene che sussistano gli elementi per attivare le forme di comunicazione previste dall'art. 21 bis della Legge n. 241/90;

Ritenuto che le forme di pubblicità idonee siano la pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni di Monte Argentario e Orbetello;

Considerato che, data l'emergenza in atto, il presente provvedimento abbia carattere cautelare ed urgente e quindi debba essere considerato di immediata efficacia ai sensi della legge n. 241/1990.

prescrivono

- 1. ai proprietari e conduttori di terreni, piante e prodotti vegetali collocati in zona delimitata per *Xylella fastidiosa*, nei Comuni di Monte Argentario ed Orbetello, di cui al decreto dirigenziale n. 5189 del 13/3/2024 (Allegato A) di consentire l'accesso al personale del Servizio fitosanitario regionale o da esso incaricato per l'esecuzione dei rilievi e dei trattamenti fitosanitari oltre che per la rimozione delle piante così individuate a fini di bonifica fitosanitaria;**
2. di notificare il presente provvedimento mediante pubblicazione ai sensi di Legge;
3. di comunicare il presente provvedimento al Prefetto di Grosseto;



4. di comunicare il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Unione di Comuni montana Colline metallifere;
6. di comunicare il presente provvedimento al Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Grosseto
7. di comunicare il presente provvedimento alla Azienda Usl Toscana sud est, Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare Zona Colline dell'Albegna

La presente prescrizione di misura ufficiale, comunicata a mezzo PEC, costituisce prescrizione fitosanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 19/2021.

La mancata osservanza di quanto prescritto comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro ai sensi dell'art. 55, comma 15 del D.Lgs. 19/2021.

Qualora i proprietari si oppongano all'intervento del SFR è previsto che potrà essere richiesto l'ausilio della forza pubblica (Art. 33 c.2 del Decreto Legislativo n. 19/2021) e l'applicazione dell'art. 55, comma 13 D.Lgs 19/2021.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990.

A seguito del grave rischio fitosanitario dovuto alla eventuale diffusione della infestazione in atto, in caso di comportamenti impeditivi e dilatori, verrà valutato se ricorrono le fattispecie per una denuncia all'autorità giudiziaria perchè vengano applicati gli articoli 500 e 650 del Codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio dei Comuni di Monte Argentario e Orbetello.

L'Ispettore Fitosanitario (n° 063/09)
Emanuele Marcucci

L'Ispettore Fitosanitario (n° 046/09)
Nicola Tedde

Visto

Il responsabile del Servizio fitosanitario regionale
Lorenzo Drosera